

Capo I - COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata "Sportivando", Associazione sportiva dilettantistica. L'associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i propri segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico. L'Associazione sportiva dilettantistica "Sportivando", nel proseguo dello statuto, viene indicata con il termine: "associazione".

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede in P.zza Venezia 41/1 38100 Trento c/o Circolo Tennis Trento.

Articolo 3 - SCOPI

1. L'associazione è senza fine di lucro e non applica discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
 - la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato Nazionale individuale o a squadre; ovvero:
 - la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. L'associazione garantisce, altresì, lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva.
5. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative. In particolare si occupa di promuovere e realizzare progetti estivi di colonie diurne, come sostegno e integrazione delle attività scolastiche. Tali progetti si realizzano all'interno del territorio provinciale, con possibile estensione sul territorio nazionale, e con la possibilità di diventare attività non soltanto diurne. Nell'ambito di tali progetti costituisce elemento centrale e determinante l'avvicinamento e la pratica dello sport del tennis.

Articolo 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5 - AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (FIT), della quale esplicitamente, per sé o per i suoi associati (iscritti partecipanti) e atleti aggregati, osserva e fa osservare STATUTO, REGOLAMENTI e quanto deliberato dagli organi federali. L'associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.
2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.
3. I componenti il consiglio di amministrazione in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

1. L'associazione è riconosciuta a fini sportivi con deliberazione del consiglio federale della FIT per delega del consiglio nazionale del CONI.
2. L'associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla FIT.

CAPO II - ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).

Articolo 8 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli associati è presieduta e convocata dal Presidente. L'Assemblea è convocata in prima e seconda seduta con avviso scritto affisso presso la sede sociale e a mezzo di esposizione sul sito internet.
2. L'avviso deve contenere la comunicazione di sede, data, ora ed l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione della Assemblea;
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il IV° mese di ciascun anno, e nella sua riunione approva il bilancio dell'associazione.
4. La convocazione dell'Assemblea, da parte del Presidente, può avvenire in qualsiasi momento, ed anche su richiesta della maggioranza degli amministratori, oppure su domanda motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 9 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. La partecipazione dell'associati all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascuno associato tuttavia può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria, per le modifiche statutarie richiede in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è ammesso il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria, per lo scioglimento dell'associazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del C.d.A. sull'attività dell'anno trascorso;
 - b) eleggere gli organi sociali;
 - c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
 - e) decidere su tutte le questioni che il C.d.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.



2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della associazione e nominare i liquidatori.

3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 – ELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.

3. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione.

4. Tutti gli incarichi hanno la durata di 4 anni.

5. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

6. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere soci dell'associazione;

non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.T., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri, con indicazione del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 14 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrative e tecnica dell'associazione.

2. Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;

b) determina l'ammontare delle quote associative;

c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della associazione;

g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente, nella persona del Signor dott. Ivan Dorigatti, ha la rappresentanza legale della associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente firma gli atti e i provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 16 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 17 - IL SEGRETARIO

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III - ASSOCIATI

Articolo 18 – ASSOCIATI, ATLETI AGGREGATI

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione: essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività. Gli aggregati, in mancanza della ulteriore qualifica di associato, rimangono privi del diritto di voto e non possono costituire elettorato attivo né passivo.

Articolo 19 - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. L'ammissione alla associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento della quota associativa;

e) accettazione del presente Statuto.

2. La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione; in caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

3. Non è previsto limite di età alcuno per l'ammissione degli associati, fermo restando comunque il limite di anni 18 per l'ammissione al voto ed all'elettorato attivo e passivo in seno all'associazione, i quali diritti spetteranno agli esercenti la patria potestà.

4. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 20 - CONTRIBUTIVO ASSOCIATIVO

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Articolo 21 - TESSERAMENTO ALLA F.I.T.

Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della associazione.

Articolo 22 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

1. La qualifica di associato viene persa:

a) per dimissioni presentate per iscritto almeno con un mese di anticipo;

- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o da regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

2. Il provvedimento di radiazione è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata e contro di esso l'interessato può proporre appello in Assemblea.

CAPO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 23 - FONDO COMUNE, ENTRATE

1. Il fondo comune è costituito:
 a) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla associazione;
 b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali della associazione sono costituite:
 a) dalle quote associative e dalle erogazioni di associati e di terzi, ivi compresi gli enti pubblici e privati;
 da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 24 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato deve versare la quota associativa e i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 7 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre un mese comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 25 - RENDICONTO CONSUNTIVO E RENDICONTO PREVENTIVO

L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente. Inoltre, deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio in atto. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n°600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 26 - REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune.

CAPO V - DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 27 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sia la F.I.T. che l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi art. 30 e 31 in maniera indipendente l'una dall'altra.

Articolo 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA ASSOCIAZIONE

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare Il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli aggregati atleti sono:
 a) l'ammonizione;
 b) la sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 c) la radiazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'inculpato.

Articolo 29 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 a) della associazione;
 b) degli amministratori della associazione;
 c) dei tesserati F.I.T. della associazione.

Articolo 30 - RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.

L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della F.I.T.

CAPO VI - SCIoglIMENTO

Articolo 31 - INDISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quota associativa.
 2. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

CAPO VII - DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 32 - RICHIAMO NORMATIVO

Per tutto ciò non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis, nonché le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	168,00	PAGAMENTO DEL	19/10/07
POT.		C/O	CR ALDENO e CABINE
COL.		REG.TO IL	24 OTT, 2007
BOLLO		N°	8332
DIR.	4,13	SERIE	3
TOTALE	172,13		

Per il Direttore G. Piscopo
 Delegato
 Pref. Luigi Capone
 (delega n. 40774 del 11.07.06)